SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1961

(*116ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine » (1246) (*D'iniziativa del deputato De Cocci*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2056, 2058
SPAGNOLLI, *relatore* 2056

« Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario » (1531) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2058, 2060, 2061
BERTOLI 2060, 2061
BRACCESI, *relatore* . . 2058, 2059, 2060, 2061
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2060
PIOLA 2059

« Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema » (1611) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . 2040, 2042, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056
BERTOLI . . . . . *Pag.* 2043, 2047, 2049, 2051, 2052, 2054, 2056
BO, *Ministro delle partecipazioni statali* 2040
BRACCESI 2053
CENINI 2046
FORTUNATI 2044, 2045, 2052, 2053
GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* . . . 2045, 2046, 2047, 2051, 2052, 2053
OLIVA 2045
PARATORE 2048, 2051
PARRI 2046, 2048, 2056
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2051, 2055
PIOLA 2043, 2050, 2052, 2055
PONTI, *relatore* 2040, 2045, 2048, 2052

« Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio » (1628) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2061, 2063
FORTUNATI 2062
PIOLA, *relatore* 2061, 2063

« Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero delle finanze » (1632) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2064
PIOLA, *relatore* 2064

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bo e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro, per il tesoro De Giovine e per le partecipazioni statali Gatto.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema » (1611)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali.* Avrei desiderato di essere presente all'esame di questo disegno di legge a cui attribuisco una particolare importanza. Questo è il secondo Ente di gestione che la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali fa obbligo al Governo di costituire, e sebbene come forma astratta esista già da tre anni, può soltanto con questo disegno di legge essere messo in condizione di cominciare a funzionare. Però io mi devo scusare perchè ho l'obbligo di recarmi subito alla Commissione quinta della Camera dei deputati dove si discute la relazione sul bilancio delle Partecipazioni statali. Affido pertanto l'incarico di fare le mie veci al Sottosegretario Gatto, che potrà fornire alla Commissione tutti i chiarimenti che crederà opportuno richiedere.

PONTI, *relatore.* Il disegno di legge in esame è analogo ad altro disegno di legge col quale fu costituito l'Ente di gestione per le stazioni termali e obbedisce a una legge precedente la quale stabilisce appunto che venga istituito l'Ente di gestione del cinema per assorbire i due enti: Cinecittà e Istituto nazionale Luce. Cinecittà per il momento non entra in questo disegno di legge; se ne accenna per una procedura che seguirà e che è stata già stabilita dalle norme precedenti. Per quanto riguarda l'Istituto nazionale Luce, la legge lo affida all'Ente di gestione integrando in qualche maniera le attività di questo ente con un contributo *una tantum* di 400 milioni di lire e con un contributo annuo di lire 100 milioni per dieci anni; restituisce all'Istituto nazionale Luce il Quadraro che con legge precedente era stato ceduto al Demanio statale contro un versamento di 130 milioni di lire.

Per comprendere lo spirito della legge bisogna che noi risaliamo un po' alle origini. Come voi tutti ricorderete, l'Istituto nazionale Luce era in origine, nel 1924, una società privata, l'Unione cinematografica educativa, da cui deriva appunto la sigla. Nel 1925 diventò Ente morale, nel 1926 un Ente statale che aveva il monopolio del Cinegiornale ed altre funzioni di carattere educativo, didattico e scientifico. Alla caduta del regime avvenne per l'Istituto nazionale Luce quello che è successo per molte altre istituzioni create dal regime. Tutti eravamo d'accordo per sopprimere questi enti che erano apparsi strumenti propagandistici del regime caduto. E infatti un primo decreto legislativo ne stabiliva la liquidazione.

Senonchè, strada facendo, ci si è accorti che non sempre la liquidazione era giustificata, perchè il primo giudizio che si era dato veniva corretto dall'esperienza e specialmente dall'esame delle funzioni degli enti stessi. Infatti, con altro decreto legislativo dell'anno successivo, fu nominato un Commissariato con il compito di gestirlo con

un determinato programma. In realtà il patrimonio dell'Istituto nazionale Luce era in origine un patrimonio grandioso, ma alla fine della guerra ne risultava un cumulo di rovine, perchè il Quadraro era stato quasi completamente distrutto, ma prima ancora il Luce era stato diviso perchè una parte era stata trasferita al nord, ed era stata collocata a Venezia, nella sede della Biennale. Nei suoi padiglioni erano stati trasferiti i teatri di prosa e una gran parte del materiale più importante. Questo materiale che costituiva oltre agli immobili, il patrimonio più ricco, andò in parte distrutto e in parte disperso. Il Commissario incaricato fece notevoli sforzi, a suo tempo, per reperirlo, nonostante le resistenze che anche noi a Venezia facevamo perchè parte almeno di quel materiale rimanesse alla Scalera, poichè ci si illudeva di costituire a Venezia una nuova attività dell'ente, dato che esso vi si era già insediato ed il materiale era stato salvato dalle rapine e dalle distruzioni. Una parte andò a finire proprio alla Scalera, e una parte fu restituita alla sede centrale.

Comunque il Luce si ricostituì completamente in questi anni, sia col restauro, la ricostruzione ed il riadattamento degli edifici del Quadraro, sia col recupero di parte del materiale disperso e con l'acquisto di nuovo materiale. Oggi l'Istituto nazionale Luce, anche al lume delle più caute valutazioni, rappresenta un patrimonio di circa tre miliardi. E sembra strano che a un certo momento, per quanto non fossero allora state riedificate alcune parti, non fossero state costruite parti nuove e non fosse stato recuperato il materiale, il prezzo di stima a suo tempo sia stato fissato in 130 milioni di lire per la cessione che il Luce avrebbe fatto, in base alla citata legge, al Demanio. Senonchè questa cifra era una giustificativa qualsiasi, una trovata formale per venire in aiuto dell'Istituto che non poteva più reggersi senza un aiuto, sia pure straordinario, da parte dello Stato. E qui, a mio avviso, va affermato il principio che lo Stato non può disinteressarsi di enti ed istituti, come il Luce, Cinecittà o la G.I., ad esempio, che abbandonati a se stessi, senza convenienti e legali sovvenzioni, sono destinati alla liquidazione, con la inevitabile progressiva alienazione di beni preziosi, che in definitiva rappresentano una ricchezza dello Stato.

Quando poi in particolare si tratta di organismi destinati alla cinematografia, è invalsa l'abitudine di considerarli alla stregua di qualsiasi industria cinematografica, creata a scopo speculativo. Siamo d'accordo che quando un privato fa un film, lo fa a scopo lucrativo; ma ci sono dei film che hanno carattere educativo, didattico o scientifico, i quali evidentemente sono un servizio reso alla società, che non apportano vantaggi finanziari dei quali la società deve sopportare le spese allo stesso modo che deve sopportarle per sostenere una biblioteca o qualsiasi altra istituzione di istruzione e di cultura. Una biblioteca non dà lucro, dà un vantaggio spirituale e culturale. Ora una cineteca scientifica va considerata alla stessa stregua di una biblioteca; il cinematografo oggi ha un importante ruolo nel campo della scienza e della cultura, direi, superiore a quello del libro, proprio in ragione della sua maggiore espansione e penetrazione, e comunque è destinato ad integrare la funzione del libro. Quando il cinematografo risponde alle esigenze della cultura, alla divulgazione della scienza, evidentemente compie un servizio che deve gravare necessariamente sulla collettività, perchè il privato non si impegnerà mai, a meno che non sia un Mecenate, a impiegare i suoi capitali per un fine che non sia redditizio.

Quindi è evidente che, se noi riteniamo che il cinematografo abbia anche queste funzioni, come le ha, deve, a un certo momento, essere sostenuto dallo Stato. Nel caso particolare cito quelle che sono le funzioni, non da tutti conosciute, dell'Istituto nazionale Luce. L'Istituto, oltrechè gestire in Roma il Planetario, cioè un servizio passivo perchè si tratta di lezioni settimanali di astronomia che vengono fatte a scopo puramente scientifico e culturale, provvede al servizio dei cinemobili, con una ventina di mezzi di trasporto che girano per

l'Italia allo stesso modo delle biblioteche circolanti; ha il compito di preparare i documentari scientifici ed è perfettamente attrezzato a questo scopo, con macchinari preziosi e rari per gli ingrandimenti e le riprese rallentate. Non esiste altro apparecchio in Italia e pochi ne esistono di uguali in tutto il mondo. Il Luce inoltre dispone di tre teatri di posa i quali funzionano anche al servizio di privati, come avviene adesso mentre Cinecittà è occupata dal grande film « Cleopatra ». Naturalmente tali servizi recano un attivo al bilancio dell'ente, che riduce il passivo delle spese istituzionali che dovrebbero gravare esclusivamente sopra lo Stato.

Io sono persuaso che lo Stato non possa disinteressarsi di questo settore; anzi dico che, se pure lo Stato non avesse gia ereditato questi complessi, queste strutture, come è il caso dell'Istituto nazionale Luce e di Cinecittà, dovrebbe in qualche maniera provvedere ad aiutare i privati affinchè raggiungessero un simile intento, o dovrebbe esso stesso istituire organismi del genere; perchè effettivamente l'industria privata non può sopperire a queste funzioni oggi così importanti e che diventeranno sempre più necessarie in corrispondenza alle esigenze della ricerca, della documentazione e della divulgazione scientifica.

Debbo aggiungere che il Luce deve provvedere anche alla catalogazione ed alla conservazione del suo enorme patrimonio storico, cioè della grandiosa cineteca la quale comprende quasi completamente i Cinegiornali dal 1926 fino alla caduta del regime, e la raccolta dei documentari posteriori. La documentazione del periodo fascista naturalmente fu dettata dalla propaganda del regime, ma questo non le toglie nulla del suo valore, tanto è vero che abbiamo visto anche recentemente dei film antifascisti e perfettamente intonati a concezioni democratiche, composti con quel materiale. Questo complesso costituisce una ricchezza non indifferente per la documentazione storica, e può costituire anche un reddito perchè i film che si vengono girando su quel periodo si servono spesso di materiale dell'epoca e i produttori devono naturalmente corrispondere adeguati compensi. È a tutti noto che anche recentemente fu sollevata una questione giuridica per l'uso di film di proprietà del Luce, sottratti alla sua cineteca.

Concludendo la mia esposizione, ritengo prima di tutto opportuno il disegno di legge in esame perchè applica una legge già da noi approvata, ma anche perchè assicura lo inizio di una politica cinematografica, che consente sviluppi scientifici e culturali più consoni ai doveri e alle funzioni di uno Stato moderno. Inoltre assicura la conservazione di un patrimonio che lo Stato ha ereditato e che potrebbe anche alienare, cadendo però in quello che io ritengo sia stato un errore come avvenne per la liquidazione dell'E.N.I.C., perchè la liquidazione di un patrimonio come questo non recherebbe vantaggio allo Stato, dato anche che il privato che volesse acquistarlo non potrebbe pagarlo al suo giusto valore, ma dovrebbe logicamente pagarlo solo in ragione del presunto reddito e quindi a un prezzo assolutamente inferiore al suo valore reale; e si dovrebbe poi provvedere in qualche maniera a sovvenire l'iniziativa privata per la produzione delle opere richieste dalle ricerche scientifiche e dalle necessità culturali e didattiche.

Per tutte queste ragioni io ritengo che il disegno di legge debba essere approvato ed io lo raccomando al vostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola agli onorevoli colleghi che l'hanno chiesta, vorrei rammentare alla Commissione che quando, nel mese di luglio scorso, venne messo all'ordine del giorno il disegno di legge oggi al nostro esame, la Commissione espresse una pregiudiziale e cioe che mancava la copertura della spesa prevista dal provvedimento, copertura che si sarebbe dovuta reperire con un altro disegno di legge, il n. 1603, allora non ancora approvato. Poichè è nostro costante principio quello di non dare approvazione a spese senza prima trovare la copertura, il disegno di legge venne rinviato. Subito dopo aver sospeso l'odierno provvedimento prendemmo in esame ed approvammo in sede deli-

berante il disegno di legge 1603, che successivamente otteneva anche l'approvazione della Camera dei deputati. E in tal modo il problema della copertura non c'è più e possiamo quindi passare alla discussione e all'eventuale approvazione del disegno di legge 1611.

P I O L A . Ho ascoltato con interesse la relazione del collega Ponti e mi soffermo in modo particolare su quella parte in cui egli ha cercato di dimostrare che fra i compiti dello Stato vi sono anche quelli di carattere culturale e scientifico e che questo disegno di legge, inquadrandosi in precedenti disegni di legge, risponde appunto a questa finalità. Ora io non dubito di queste finalità, sono d'accordo con il senatore Ponti che lo Stato debba perseguire questi scopi, anzi lo scopo è naturalmente uno di quelli cui il Governo e il Parlamento devono dare la loro attenzione in modo particolare, perchè si tratta dell'educazione del nostro popolo Senonchè mi domando — ed è domanda che rivolgo al relatore per ulteriori chiarimenti — se scopi di questo genere debbono essere perseguiti dagli enti di gestione, ed in modo particolare da questo ente di gestione del cinema, che la legge impone di formare — e già la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, legge 22 dicembre 1956 n. 1589, stabilisce che questa costituzione di enti di gestione avvenga con criteri di economicità e questo concetto del criterio di economicità è anche ribadito nel decreto 7 maggio 1958, n. 575, con cui fu costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema —; mi domando: l'ente di cui al disegno di legge risponde al principio di economicità?

Io vorrei dal relatore una chiarificazione: che cosa ha inteso dire il legislatore facendo appello ai criteri di economicità? Che lo Stato quegli scopi di carattere culturale e scientifico li può esercitare e raggiungere attraverso altri mezzi? Il Ministero delle partecipazioni provvede a sovvenzionare gli enti che perseguano il raggiungimento di tali scopi, oppure questa partecipazione statale deve venire amministrata e sorvegliata dal Ministero? L'ente o gli enti si amministrano direttamente come postula la legge e dovranno, secondo me, ispirarsi a criteri di economicità nel senso economico della parola. Io non conosco i bilanci dell'Istituto Luce. Si era accennato nella precedente seduta col Presidente alla necessità di conoscere questi bilanci, per sapere se l'Istituto Luce che oggi va a costituire una parte del patrimonio dell'Ente gestione cinema sia un istituto che, per essere amministrato con criteri di economicità, sia redditizio. Criterio di economicità vuol dire reddito di investimenti di partecipazioni statali le quali producono economicamente dei vantaggi e non il vantaggio solamente culturale e scientifico.

È questo un punto che vorrei vedere chiarito perchè mi pare di notevole importanza in quanto se si venisse meno ai criteri economici che la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni stabilisce, noi trasformeremmo i compiti del Ministero delle partecipazioni statali in quanto perseguirebbe non gli scopi che sono suoi, ma di altri enti dello Stato (come, ad esempio, potrebbero essere l'educazione, l'istruzione scientifica, eccetera). Su questo punto, ripeto, chiederei al relatore una maggiore specificazione, anche perchè, basandomi sulle parole che egli ha pronunciato, probabilmente questo Istituto Luce, dal punto di vista economico, è un fallimento. Lo stesso relatore, infatti, ha detto di dare importanza più agli scopi scientifici e culturali che non agli scopi, diciamo così, patrimoniali. Ad ogni modo sostanzialmente io sono favorevole al disegno di legge, ma a me pare che su questo punto sia bene avere qualche delucidazione più precisa.

B E R T O L I . Sarebbe, a mio avviso, meglio che il relatore rispondesse alla fine, quando anche noi gli avremo posto i nostri interrogativi ed i nostri dubbi. Vorrei ricordare innanzitutto, visto che è presente il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, che la legge istitutiva di quel Ministero prevedeva la formazione degli enti di gestione. Alcuni di questi sono stati fatti, ma c'è qualche incertezza circa il significato di ente di gestione. Dopo la costi-

tuzione del Ministero è stato costituito lo Ente di gestione del cinema: ebbene, noi riteniamo che quello del cinema sia uno degli enti di gestione che ha meno importanza nella vita economica italiana, almeno per quanto riguarda l'attività specifica nel campo del Ministero delle partecipazioni statali e non possiamo che deplorare il fatto che non si sia proceduto alla formazione di enti di gestione di maggiore importanza economica, secondo quanto imponeva la legge istitutiva del Ministero. Per esempio, è evidente che è molto più importante un ente di gestione come quello dell'energia, che è stato annunciato in forma non molto precisa anche dal rappresentante del Governo durante la discussione del bilancio del Ministero delle partecipazioni dell'anno scorso. Questa legge perfeziona in certo senso l'Ente gestione del cinema, e quindi va avanti su una strada che ha carattere marginale rispetto a quello che doveva essere il compito fondamentale del Ministero delle partecipazioni statali.

Una seconda osservazione riguarda la questione sollevata dal senatore Piola, in relazione alle funzioni ed attività culturali che dovrebbe svolgere questo ente, così sistemato con l'Istituto Luce. Sono d'accordo che vi sono funzioni di Enti di gestione che non rispondono ad uno scopo direttamente lucrativo, ma rivestono carattere di servizi pubblici, che sono di interesse più generale e anche se non hanno risultati immediatamente lucrativi, creano condizioni di progresso e di civiltà che in definitiva fanno andare avanti anche il progresso dell'economia del nostro paese. Io ritengo che la questione dell'economicità, sollevata dal senatore Piola, non si possa interpretare come egli l'ha espressa; la sua tesi contrasta con quanto è stato affermato anche nella relazione già programmata delle partecipazioni statali che abbiamo discusso anni fa; contrasta con la definizione del criterio di economicità che era stato dato in questa relazione programmata e anche con le dichiarazioni del Ministro. Questo fine culturale deve essere perseguito con criteri di economicità nello strutturare gli apparati tecnici che occorrono per raggiungere questo scopo, e cioè spendere il meno possibile. Non già che criterio di economicità significhi che per ogni azienda a partecipazione statale ci debba essere un reddito: tanto è vero che nelle gestioni dell'I.R.I. e dell'E.N.I. ed in altre società finanziarie a partecipazione statale, vi sono stabilimenti che non guadagnano ed altri che guadagnano e non è detto per questo che noi sopprimiamo gli Istituti che non danno profitto economico perchè questo non si è mai verificato. Il principio dell'economicità ha qui un significato ampio, più alto e più largo: pensiamo che criterio di economicità significa — e mi pare che sia stato altre volte fissato tale concetto — un fine che venga raggiunto con spesa minima, anche se con una perdita contabile.

E la terza osservazione, secondo me molto seria, è quella della sostanza di questo fine culturale che deve perseguire l'Ente di gestione del cinema, ed in particolare l'Istituto Luce: noi non siamo soddisfatti del modo con il quale i mezzi della cultura, che sono in mano dello Stato, vengono adoperati dal Governo: infatti essi — come per esempio la radio, la televisione ed anche il Luce — vengono spesso usati con fini politici. Ed allora da questo punto di vista siamo molto perplessi, per cui io proporrei — e vorrei sentire in proposito il rappresentante del Governo — che, poichè l'Istituto Luce ha finalità molto affini a quelle della radio, alla stessa maniera una commissione di sorveglianza — oltre che per la R.A.I.-TV, che è ente appartenente all'I.R.I. — sia anche prevista e istituita in questo progetto di legge che perfeziona l'Ente di gestione del cinema; direi, anzi, una commissione di sorveglianza parlamentare per quanto riguarda in maniera specifica questa attività culturale dell'Ente e dell'Istituto Luce. Eventualmente formuleremo con precisione l'articolo, da inserire nel provvedimento, che dovrebbe istituire questa commissione di sorveglianza parlamentare. Ma prima di formulare l'articolo vorremmo sentire il parere del Governo e del relatore.

F O R T U N A T I . Desidererei prima di tutto che venisse stabilito il criterio di eco-

nomicità. A parte la questione generale, il criterio di economicità, nel suo insieme, se vogliamo rimanere sul terreno economico, ritengo vada inteso in senso diretto e indiretto, e cioè si risolva in tutto quello che può servire a determinare il progresso economico della vita del paese. Perchè altrimenti non si riuscirebbe a capire come nella elencazione degli enti di gestione sia stato compreso un ente che si sapeva in anticipo che non poteva avere sempre un risultato contabilmente vantaggioso. A parte questo, quello che non riesco a capire nel disegno di legge è che mi pare si faccia confusione, in ogni caso, tra quello che è l'Ente di gestione del cinema e quella che è la forma che dovrebbe assumere l'Istituto Luce. Non solo dunque le attività dell'Istituto Luce e il criterio di economicità vanno visti nell'insieme dell'Ente gestione, ma devono essere esaminati dal punto di vista delle particolari società che dovrebbero venire costituite dal provvedimento al nostro esame. Mi pare, ad esempio, che vi sia un netto contrasto tra l'articolo 1 e l'articolo 2: nell'articolo 1, infatti, l'Istituto Luce scompare mentre nell'articolo 2 si dice invece che lo stabilimento del Quadraro passa all'Istituto Luce. L'Istituto Luce va via o non va via? È un morto che torna a rivivere?

P O N T I , *relatore*. Non è così, senatore Fortunati.

F O R T U N A T I . Come si spiega che nell'articolo 1 si parla di una forma di struttura di una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e che questa società subentra nei compiti e nei diritti già esercitati dall'Istituto nazionale Luce, quando poi, nell'articolo 2, si apprende che lo stabile del Quadraro, già proprietà dello Stato, viene trasferito all'Istituto Luce, che a sua volta è stato sostituito da una nuova società o ente?

P O N T I , *relatore*. Passa all'Istituto Luce, perchè il Luce passa all'Ente gestione del cinema.

F O R T U N A T I . Vorrà dire che passa alla società che subentra all'Istituto Luce e non all'Istituto Luce che non esiste più. A me pare che quello che non si riesce a capire bene siano i rapporti intercorrenti nell'ambito dell'Ente gestione del cinema tra questa società e l'Istituto. Di questo Ente di gestione, il grosso dell'ente è dato dalla costituenda società o dalle altre attività che di essa non fanno parte? O si tratta di una sola società? Mi sembra che in questa confusione si profilino le questioni di carattere economico sollevate dal senatore Piola.

P O N T I , *relatore*. L'articolo 2 non dispone altro che il ritorno del Quadraro all'Istituto Luce prima che questo Istituto passi all'Ente di gestione. Ed il Quadraro viene restituito per annullare la legge precedente per cui il Quadraro era diventato proprietà del Demanio.

F O R T U N A T I . Si potrebbe dire che va alla società ...

O L I V A . Siccome la società vanta i beni dell'Istituto Luce, così vi è compreso lo stabilimento del Quadraro.

P O N T I , *relatore*. Adoperando il termine « società » mi pare si cadrebbe nell'equivoco.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Bisogna chiarire la struttura economica: si deve tener diviso l'Ente gestione del cinema dalle società che ne costituiranno il fondo. Si è costituito l'Ente cinema: e adesso che cosa si farà? Si dovrà fare sì che questo ente abbia un patrimonio da amministrare e allora, all'articolo 5, si crea il cosiddetto fondo di dotazione, costituito dalle società, cioè dall'Istituto Luce, da Cinecittà, eccetera. È evidente che queste attività non possono essere trasferite finchè questo Ente autonomo di gestione per il cinema non è regolarmente costituito; solo dopo ci sarà il trasferimento di Cinecittà ecc. che passeranno sotto la giurisdizione dell'Ente. La stessa situazione avviene per l'Istituto Luce. Praticamente l'Ente gestione del cinema sarà costituito dalla Società stabilimenti cinematografici Cinecittà e dall'Istituto Luce. Per quanto riguarda il Quadraro la situazione è la seguente: at-

tualmente esiste l'Istituto nazionale Luce: non si poteva trasferire il Quadraro a un ente che non aveva ancora una esistenza giuridica. Non si poteva che trasferirlo ad un Ente che è già esistente. Ecco perchè il Quadraro va all'Istituto Luce, che verrà poi a sua volta trasformato in società. Infatti all'articolo 1 si dice che il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni eccetera. È dunque una società che si costituirà con regolari atti e per gradi, conferendole capitali, beni e diritti. Se si segue questo procedimento, tutto diventa chiaro e penso che in tal modo vengano chiarite anche le osservazioni sollevate dal senatore Fortunati.

P A R R I . Osservo che il disegno di legge in esame rappresenta la sistemazione a carattere amministrativo di un settore la cui importanza è stata illustrata e sottolineata con la relazione del senatore Ponti. Mi domando se, trattandosi di un settore di tale valore, non sarebbe opportuno che si considerasse tutto il complesso, si esaminasse organicamente tutta l'attività che lo Stato esplica attraverso l'esercizio dell'Ente per la cinematografia: e ciò per il valore profondamente educativo di questa attività. Qui mi sembra siano prevalsi i criteri di economicità e che quindi l'esame venga ristretto soltanto alla gestione amministrativa, illustrata da circolari e da disposizioni, anche recenti, emanate dal Ministero delle partecipazioni, soprattutto al tempo del ministro Ferrari Aggradi. I compiti educativi — d'accordo — non devono rendere economicamente; tanto è vero che dalla scuola non ci attendiamo certo un reddito per lo Stato...

C E N I N I . Però è un reddito anche quello!

P A R R I . È vero. Non si vede l'opportunità di una gestione amministrativa di attività statali la cui esistenza, la cui continuazione potrebbe suscitare dubbi in quanto non si sa perchè lo Stato si trasformi in produttore cinematografico o in esercente di sale di proiezione come era l'E.N.I.C. e questa attività può suscitare fortemente dubbi se non è legata a una funzione generale educativa, e in tal caso non dovrebbe essere discussa qui in sede deliberante, ma in sede referente perchè assumerebbe l'importanza richiesta se potesse esser trattata in Assemblea.

L'elemento principale di incertezza è dato dalla sistemazione puramente amministrativa che si vuol dare ad una attività assai delicata, ad una attività che ha dato luogo alle vivaci critiche cui ha accennato il senatore Bertoli, una attività, aggiungo, che dovrebbe essere sottratta all'influenza non dello Stato, ma dei partiti in quanto una funzione altamente educativa non deve essere utilizzata dal punto di vista politico come è avvenuto in passato. Data quindi la caratterizzazione di questo ente è mancato il principio elementare di controllo nei riguardi di questa attività, per la quale potrebbe essere accettata la proposta avanzata dal collega Bertoli di aggiungere nel provvedimento la costituzione di una commissione di vigilanza — tanto meglio se parlamentare — che seguisse non la gestione amministrativa, che non sarebbe di sua competenza, ma l'indirizzo generale, proposta alla quale aderiamo.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Vorrei chiarire un punto. Qui, come rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, mi interessa l'aspetto economico e l'aspetto amministrativo per una buona e migliore gestione di questo ente. Da noi non dipende la situazione educativa; noi guardiamo prevalentemente alla situazione amministrativa ed economica.

Vorrei precisare che ci si trova un pochino nella stessa situazione in cui ci troviamo con la R.A.I.-TV, che noi amministriamo, ma che per altri aspetti dipende dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. In altre parole la richiesta che è stata fatta esula dal compito del nostro Ministero ed esula quindi dalla portata del disegno di legge attuale.

È una questione che apre tutta una situazione nuova che, se mai, dovrebbe esse-

re rivista a parte, perchè in tutti questi enti dello Stato, dove vi sono aspetti culturali, propagandistici o altro, il controllo diretto non è del Ministero delle partecipazioni statali. Se avessimo questo potere, allora potremmo disporne, ma noi ci occupiamo dell'aspetto economico della situazione. Per noi sostanzialmente il problema è questo: c'erano due enti; uno è Cinecittà che gestisce teatri di posa e li affitta ai privati. Si potrà discutere se ciò sia o non sia nei compiti dello Stato, se sia bene o sia male. Vorrei dire che questa interessantissima discussione esula un po' da quello che oggi si vuol fare, cioè cercare di dare a ciò che si è trovato (fino a che il Parlamento non prenda decisioni diverse) una situazione amministrativa possibilmente migliore. Cinecittà è un ente industriale vero e proprio. L'altro è l'Istituto nazionale Luce. Dal nostro punto di vista, noi tendiamo soprattutto a farne un ente che abbia i maggiori possibili criteri dell'economicità, criteri che, secondo l'intenzione del Ministero, vanno intesi come la miglior razionalizzazione dei mezzi in relazione ai fini da conseguire. Quali saranno i film tecnici, scientifici, eccetera, che verranno fatti, non è un fatto economico; quello è un fatto educativo sul quale non interferiamo. Sostanzialmente qui si tratta di vedere se il controllo da parte dello Stato sia, sotto l'aspetto della buona amministrazione, un bene o un male; e siccome si è sempre detto che tutto questo settore va meglio organizzato perchè così non può avere la snellezza che dia la possibilità di competere, in sede economica, con altri organismi, per questo noi pensiamo di dare agli Enti in questione una struttura più razionale e rispondente alla concezione e alla struttura organica che il Ministero delle partecipazioni statali, un po' alla volta, sta dando a tutte queste attività economiche di proprietà azionaria dello Stato.

Quindi, mentre evidentemente la questione dell'aspetto tecnico, dell'aspetto morale, dell'aspetto educativo dell'Istituto nazionale Luce è di estrema importanza, perchè sarebbe non solo voler chiudere gli occhi a una realtà, ma essere ciechi a una situazione morale ed educativa generale il non comprenderlo, debbo dire che, per quel che riguarda i compiti del Ministero, questa materia non è quella di nostra stretta competenza. Noi cerchiamo di razionalizzare la struttura economica e amministrativa di queste attività che abbiamo trovato, e che non ha creato il Ministero delle partecipazioni statali, e cerchiamo di farlo nell'ambito e in armonia con la organizzazione che abbiamo dato agli altri settori. Prima il senatore Bertoli si lamentava che non abbiamo creato altri enti...

B E R T O L I . Dicevo che non hanno la stessa importanza.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Abbiamo fatto quanto potevamo; adesso stiamo facendo l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Debbo dire che, oggi come oggi, il problema è piuttosto complicato, perchè sostanzialmente il fare altri enti — Ente di energia elettrica compreso — non è un problema esclusivamente culturale o economico, ma è soprattutto un problema politico. Come struttura economica il posto vuoto che noi abbiamo e verso il quale c'è la necessità di andare, è proprio questo dell'Ente di gestione per il cinema. Quindi io vorrei pregarvi, nel dare i vostri giudizi, di tener presente qual'è lo scopo di questo disegno di legge, che non è quello di regolare e disciplinare la materia cinematografica, sotto gli aspetti scientifici, educativi, di censura, morale ed altro, ma quello di dare a due enti una buona amministrazione. Qui ci sono degli enti che sono amministrati oggi in un certo modo. È un po' da tutti sostenuto che questo modo non sia il più adatto, che è necessario adottare un concetto di economicità. E allora, in armonia con la struttura che sta assumendo oggi il Ministero delle partecipazioni statali, si propone una formula che sia più rispondente a criteri economici, a criteri amministrativi. Sono questi il compito e i fini che il disegno di legge si propone. Vi sono due punti fondamentali: predisporre la possibilità di far passare a questo Ente di gestione per il cinema le attività in questo settore che oggi abbiamo e che sono strutturate diversamen-

te, e stabilire un primo fondo, che chiamiamo fondo di dotazione perchè questo è il termine che si dà ai fondi di questi vari enti, per poterlo mettere in condizione di darsi una situazione di risanamento completo e di economicità nelle proprie attività. Se domani il Parlamento dicesse: « Noi non vogliamo che lo Stato si occupi di questo settore »; allora la cosa sarebbe diversa. Ma oggi come oggi non ci troviamo di fronte a delle leggi che abbiano ordinato la liquidazione di questi enti, ci troviamo invece di fronte alle esigenze di un ente quale è quello di Cinecittà che sta lavorando per conto suo e che ha un prestigio economico internazionale veramente notevole; e ancora ci troviamo di fronte a questo Istituto nazionale Luce che noi ereditiamo e che ha tra i suoi compiti anche quello di produrre film di carattere scientifico e documentari educativi. Ma a noi, ripeto, interessa il fatto economico. E noi chiediamo gli strumenti per meglio amministrare questi Enti.

P A R A T O R E . Non entro nel merito del disegno di legge, ma non sarei contrario alla proposta del senatore Bertoli di istituire una Commissione di controllo. Però debbo dichiarare che, come altri precedenti disegni di legge, anche questo doveva essere discusso in sede referente, e non deliberante. Tuttavia in attesa che la Giunta del Regolamento apporti le modifiche necessarie all'accertamento preciso di questa situazione procedurale, mi astengo dal sollevare la questione.

Per la parte finanziaria sono preoccupato per ciò che attiene ai contributi statali, in quanto c'è questa abitudine di considerare la copertura in base a entrate future. Ma poichè, come il Presidente ha detto, la legge per la copertura finanziaria è stata già approvata dalla Camera dei deputati, credo che non ci sia più niente da obiettare.

P A R R I . Credo che si debba ringraziare il Sottosegretario per le sue spiegazioni cortesi ed ampie che in parte possono far rettificare il giudizio da noi espresso su questo disegno di legge; ma vorrei tenesse presente che quando si costituiranno le due società, esse saranno costituite su base legislativa, non per disposizione di legge. Questo per quanto riguarda Cinecittà. La questione dell'Istituto nazionale Luce ci lascia poi assai perplessi. Questo istituto ha veramente una sostanziale caratterizzazione che non è affatto industriale e può legittimare la sua esistenza soltanto se ha giustificazioni riferentisi all'interesse generale. Ora, quand'è che il Parlamento potrà discutere e trattare questa materia che è veramente di importanza notevole? Il signor Sottosegretario per le partecipazioni statali ha la sua competenza specifica, però fa parte del Governo, e quando il Governo ci presenta una legge sulle gestioni cinematografiche, come possiamo fare a disinteressarcene e a non considerare che sarebbe preferibile portare la discussione in Aula?

P O N T I , *relatore*. Io vorrei far presente prima di tutto al senatore Piola che, per quanto si riferisce all'economicità, già il senatore Bertoli ha esposto un criterio che io approvo. Comunque devo dire che il bilancio dell'ultimo anno, così come è stato a me presentato e che io ho esaminato, presenta un attivo, sia pur modesto. Naturalmente questo bilancio non tiene conto di tutti quanti gli oneri passivi ereditati, perchè è solo un bilancio della gestione di questo anno. Le somme che sono proposte dal disegno di legge hanno la funzione di coprire una serie di spese che sono rimaste ancora scoperte per la ricostruzione e l'ammodernamento, mentre la gestione vera e propria oggi si dovrebbe presumere attiva, e proprio perchè (e rispondo anche all'osservazione fatta dal senatore Parri) l'Istituto nazionale Luce dispone di teatri di posa che affitta a privati nel periodo in cui non li adopera; e questo va a vantaggio dell'ente, cioè va a vantaggio delle finalità primarie che esso si propone. Per quanto riguarda queste finalità, debbo far presente in primo luogo che l'Istituto nazionale Luce produce per conto suo film di carattere scientifico ed educativo, però ne produce anche per conto dello Stato; ed è per questo che, per esempio, se il Ministero della pubblica istru-

zione vuol fare un documentario di carattere didattico, si serve dell'Istituto nazionale Luce perchè esso ha strumenti adatti che altri non hanno. Per esempio, ci sono macchinari che ha soltanto questo Istituto, e che ha potuto creare prima o ricostruire in seguito in quanto aveva questa funzione particolare, perchè evidentemente nessun altro settore industriale avrebbe impiegato capitali tanto notevoli per delle attività che non sono in effetti redditizie. Quindi ecco ci si deve servire di questo Istituto oggi statale: perchè è in grado di dare la strumentazione necessaria ed efficiente per raggiungere quel dato scopo e anche perchè lo farà nel modo più economico. La sua economicità sembra assicurata dal bilancio, che nella gestione appare già in attivo, mentre gli oneri ai quali va oggi incontro lo Stato servono a coprire le spese necessarie alla ricostruzione ed al rammodernamento, che non sono state coperte in passato.

Per quanto riguarda la Commissione parlamentare, io penso che l'Istituto nazionale Luce, più che di una Commissione parlamentare, avrebbe bisogno di una Commissione scientifica, culturale, cioè sarei d'avviso che a un certo momento, quando se ne potrà discutere (per esempio in occasione della presentazione della legge sul cinema) si potranno meglio determinare le finalità specifiche e precisare i limiti dell'Istituto nazionale Luce. E si potrà allora decidere su questa Commissione di carattere tecnico, secondo il mio avviso, o di carattere politico, secondo l'opinione espressa da alcuni colleghi, Commissione che potrà sovraintendere alle programmazioni dell'Istituto e dare garanzia della loro serietà.

B E R T O L I . Vorrei aggiungere alle prime qualche altra osservazione. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le delucidazioni fornite; devo riconoscere però che queste limitano, in modo in un certo senso incomprensibile, quella che è la funzione del Ministero delle partecipazioni statali. Il Sottosegretario dice che con questa legge si vuol dare una sistemazione giuridico-economico-finanziaria e che in questo momento non abbiamo da fare considerazioni più ampie di carattere culturale e politico nel senso più lato. Ora, questo non corrisponde alla realtà: la funzione del Ministero è una funzione politica. Potrei citare numerosi esempi. Quando, per esempio, si è deciso di fare l'impianto siderurgico di Taranto e quando si è approvato l'acquisto dei Cantieri di Taranto (mi pare peraltro che non sia ancora definito) si è presa una decisione politica, in considerazione di particolari situazioni. La funzione del Ministero delle partecipazioni è una funzione politica anche per quanto riguarda le questioni contabili economiche nel senso ristretto cui ha accennato il Sottosegretario. E queste funzioni sono proprie degli enti di gestione, degli enti finanziari, eccetera, che sono sotto la giurisdizione delle partecipazioni statali. Direi anche di più: vi sono degli atti, cui certamente non può essere estraneo il Ministero, che sembrano di carattere amministrativo soltanto, ma che poi si rivelano di carattere essenzialmente politico: mi riferisco alla scelta del personale.

È evidente che dalla scelta del personale si ha il funzionamento dell'ente che va in un senso piuttosto che in un altro. Ed anche qui si potrebbero portare esempi notevolissimi che confermano questa affermazione. Per cui siamo d'accordo con il senatore Parri e non possiamo con questa legge considerare soltanto l'aspetto di sistemazione giuridico-economico-contabile, indipendentemente da quelle che sono le considerazioni politiche generali, che del resto ha dovuto sollevare lo stesso relatore, mettendo in evidenza la funzione culturale di questo Ente quando ha voluto discutere il criterio di economia.

Siamo d'accordo con il Sottosegretario e con il relatore a proposito del carattere di economicità. Si vede che le questioni politiche sono intimamente legate con le questioni puramente amministrative. Non possiamo limitarci a considerare il disegno di legge soltanto dal punto di vista esposto dal Sottosegretario. E per questo mi sentirei spinto — se non mi trattenesse un po' la sistemazione giuridico-contabile ritenuta necessaria e così urgente — a richiedere senz'altro che il disegno di legge andasse in Aula. Mi trattengono dal farlo appunto le

considerazioni accennate, ma, per darci la possibilità di approfondire questo carattere politico collegato con le questioni contabili giuridiche ed economiche, pregheremmo la Commissione di rinviare il prosieguo dell'esame del disegno di legge alla settimana prossima.

P R E S I D E N T E . Faccio presente al senatore Bertoli che sono stato vivamente sollecitato dal ministro Bo di provvedere in qualche modo alla definizione del disegno di legge, perchè questo stato di provvisorietà e di attesa porta degli inconvenienti che vanno vieppiù aggravandosi nel settore. Ho già acconsentito, nonostante le vive insistenze ricevute per la discussione del disegno di legge, a rinviarla di una settimana, giacchè la Commissione avrebbe dovuto esaminare il provvedimento mercoledì scorso e il rinvio fu proprio deciso per dare modo al ministro Bo di presenziare al dibattito e con l'intesa che oggi si sarebbe deliberato. Come avete ascoltato, il Ministro ha dovuto recarsi alla Camera per impegni urgenti.

Non sono al corrente dei dettagli, ma il ministro Bo mi ha fatto presente delle circostanze che ogni ritardo causerebbe e che avrebbero ripercussioni estremamente gravi. Questa la ragione per la quale pregherei i colleghi di non insistere per un rinvio alla settimana prossima: d'altra parte molto probabilmente la settimana ventura faremo una sola seduta, nè sappiamo a quali eventi andremo incontro.

Mi consenta il senatore Bertoli di aggiungere una considerazione: la Commissione finanze e tesoro è chiamata soprattutto a discutere il problema economico-finanziario; perchè il problema di maggiore e più vasta portata, che è quello del progresso scientifico, culturale, didattico eccetera non rientra specificatamente — anche se ce ne occupiamo — nella competenza della nostra Commissione. La necessità di sistemare economicamente, finanziariamente, contabilmente questa posizione è problema di assoluta evidenza. Le brevissime considerazioni esposte mi spingono ad esprimere l'opinione che sia indispensabile porre fine ad uno stato di cose che si trascina da moltissimo tempo. Come si sa l'Istituto Luce è stato posto in liquidazione nel 1947; vi è subentrato un commissariato. Fu posto in liquidazione con decreto 23 febbraio 1948; l'Istituto ha venduto al Demanio il Quadraro per il prezzo di 130 milioni, che furono regolarmente pagati; pochi mesi dopo il Demanio ha restituito all'Istituto Luce, dandoglielo in gestione, lo stesso Quadraro, con decreto del 9 marzo 1948.

P I O L A . È stata una forma di contributo...

P R E S I D E N T E . L'Istituto Luce ha avuto 130 milioni quale compenso della vendita e poi ha riavuto in gestione lo stabilimento del Quadraro: è indubbiamente un contributo non indifferente, specie per quei tempi! Come è stato l'andamento finanziario da allora? Non lo sappiamo; però da quanto si legge nell'articolo 6 del provvedimento, si apprende che ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente di gestione per il cinema viene versato un miliardo di lire. Non discuto la importanza della somma — che viene versata in dieci esercizi finanziari — per coprire le passività arretrate; ma evidentemente la situazione economica non doveva essere stata brillante se il Luce, nonostante i 130 milioni del 1948, ha denunciato un passivo di un miliardo colmato mediante lo stanziamento approvato con il disegno di legge n. 1603.

Inoltre desidererei raccomandare sia al Ministero che al relatore di fare attenzione che non si produca di nuovo una voragine come quella del passato. Sul contributo dei 400 milioni per aumentare il fondo patrimoniale di dotazione, non c'è niente da dire. Il finanziamento di un miliardo in dieci anni, invece, comincia a darci qualche preoccupazione, perchè andrà a coprire passività del passato. Mi auguro che queste passività non vi siano per l'avvenire. Un'altra perplessità è rappresentata dalla facoltà concessa all'Ente di emettere obbligazioni con la garanzia statale. In questo campo andiamo cauti. Ritengo che l'Istituto Luce assolverà degnamente i suoi compiti senza aggravare la situazione finanziaria che attualmente esiste e mi auguro che l'Ente da costituirsi

non sia di soverchio peso per lo Stato. Ricordo, infine, che molti benefici sono concessi all'Istituto Luce, come gli sgravi delle tasse e contributi vari (articoli 8 e 9). Tutto il personale passa alle dipendenze della nuova società, cioè all'Ente gestione per il cinema.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Ministero delle finanze ha delle riserve a questo proposito...

P R E S I D E N T E . Il Ministero delle finanze darà ogni sua cura per la migliore risoluzione del grave problema, problema che, ripeto, è di natura esclusivamente finanziaria ed economica e che riveste una gravità ed una urgenza eccezionali.

Per quanto si riferisce alla legge generale di coordinamento del cinema, essa verrà quanto prima affrontata e discussa ed in quella sede verranno dibattuti anche i punti di vista esposti dai senatori Fortunati e Parri. Attualmente si tratta di porre fine a una situazione che è stata gravemente passiva per il passato, che è piena di incertezze per il presente e che io non vorrei che fosse carica di oneri per l'avvenire. A tutto questo dobbiamo provvedere con il disegno di legge all'esame della Commissione, e provvedere esclusivamente dal punto di vista finanziario. Vorrei pregare la Commissione di voler passare alla lettura e all'esame degli articoli, nella speranza che li voglia anche approvare.

P A R A T O R E . Rinviamo allora? Dopo l'esposizione del Presidente, mi pare che sia meglio rinviare.

P R E S I D E N T E . No; anzi ho detto che la situazione è tale che bisogna affrettare la conclusione della discussione e la approvazione del disegno di legge.

B E R T O L I . Proporrei che la discussione venisse rinviata almeno a giovedì prossimo.

P R E S I D E N T E . La pregherei di non insisterere nella sua proposta, senatore Bertoli, per le ragioni che ho testè esposte.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Vorrei chiarire al senatore Bertoli il punto concernente le funzioni del Ministero delle partecipazioni statali che, secondo lui, io avrei limitato nelle mie dichiarazioni. Se io ho messo l'accento sulla parte economica organizzativa ed amministrativa di questo provvedimento, gli è perchè mi era parso che il senatore Ponti avesse illustrato l'altro aspetto. Inoltre in questa particolare materia le decisioni non spettano esclusivamente — per quello che riguarda il settore educativo tecnico-scientifico — al mio Ministero. Per quanto riguarda la preoccupazione del Presidente circa la emissione delle obbligazioni, dirò che tutti gli enti hanno questa facoltà: Cinecittà è un ente esclusivamente industriale e quindi come tale deve essere sempre attrezzato nel modo più moderno possibile. Se noi non dessimo a quell'industria gli strumenti per poter adeguarsi alle condizioni del mercato, creeremmo un ente incapace di agire economicamente.

P R E S I D E N T E . Non ho detto che sono contrario; ho soltanto fatto presente la necessità di usare cautela.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Vorrei pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge, proprio perchè è la situazione economica che è grave. In sostanza se noi domani dobbiamo andare a caccia, la prima cosa è di avere un fucile e poi provvederemo a scegliere la selvaggina che vogliamo uccidere. Voglio dire che la risoluzione del grosso problema all'esame della Commissione ha come pregiudiziale il possesso degli strumenti indispensabili per dare all'Ente di gestione per il cinema la possibilità di funzionare e cioè una attrezzatura tecnica che lo metta in condizioni adeguate al mercato. Non possiamo certamente lasciarlo con gli strumenti superati dalla tecnica o arrugginiti, perchè allora la società non sarebbe

in grado di svolgere l'attività e i compiti che le sono affidati.

Mi permetto pertanto pregare la Commissione di voler accogliere l'invito fatto dal Presidente e di approvare il disegno di legge, data la sua estrema urgenza, pur rimanendo intesi che verrà senz'altro l'occasione davanti al Senato di discutere quello che è il problema di fondo riguardante il cinema. Prego vivamente gli onorevoli senatori di voler approvare il provvedimento tenendo presente che le condizioni già tanto difficili di questo ente si aggraverebbero se non gli dessimo la possibilità di riorganizzarsi.

F O R T U N A T I . Posto così il problema, ci mettete in una situazione di imbarazzo. E allora vorrei fare una proposta che eliminerebbe tutti gli inconvenienti: mandare il disegno di legge in Aula. Fra l'altro non conosco esaurientemente la situazione; se la conoscessi direi subito il mio parere.

L'ente deve assolvere a certe funzioni, eccetera; ma siamo certi che le persone che vi sono siano idonee?

P O N T I , *relatore*. Il personale dell'Istituto sembra all'altezza dei suoi compiti.

F O R T U N A T I . Questa è un'affermazione del senatore Ponti. Ma siamo anche sicuri che nessuno di « quelli » dell'Istituto Luce sia ancora al suo posto? Si tratta di cose serie; non si tratta soltanto di problemi tecnici, si tratta di dare un orientamento a un certo tipo di attività.

P O N T I , *relatore*. Il Luce ha dimostrato anche in questi anni di svolgere una politica responsabile.

F O R T U N A T I . Si dovrà convenire con me che a un certo momento il tipo di attività di un Istituto è dato dal personale che la svolge.

B E R T O L I . L'Istituto nazionale Luce non ha voluto vendere nessun pezzo di documentario, evidentemente a fine politico. Queste sono cose che avvengono ogni giorno.

P I O L A . Una discriminazione è stata fatta.

F O R T U N A T I . Non si tratta di questo. Si tratta di sapere se il personale risponde o non risponde a un certo orientamento che tutti diciamo l'Istituto deve perseguire.

P R E S I D E N T E . E chi la deve fare questa indagine? Non certo il Parlamento!

P O N T I , *relatore*. Non si può subordinare un disegno di legge a osservazioni di questo genere, perchè allora nessuna legge potrebbe mai essere votata.

B E R T O L I . Parliamo dell'orientamento e non certamente della linea democratica dell'Italia.

P O N T I , *relatore*. Ragione di più per approvare il disegno di legge.

B E R T O L I . No, ragione di più per discutere.

P R E S I D E N T E . Il Ministero delle partecipazioni statali ha il compito di amministrare bene il patrimonio dello Stato e non di sorvegliare sugli indirizzi e gli orientamenti.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Sono due preoccupazioni profondamente diverse: da un lato la preoccupazione del Ministero che conosce la situazione economico-finanziaria dell'Istituto; dall'altro, invece, la preoccupazione di ordine politico-morale e politico-educativo sull'uso che domani potrà essere fatto di questo materiale. Io penso che si potrebbero conciliare le due cose con un ordine del giorno, tendente ad ottenere che la legge sul cinema venga presentata al più presto riservando tutta questa materia a quella sede. Allora voi avreste, in quella sede, la possibilità di dire le vostre opinioni.

P R E S I D E N T E . Quest'ordine del giorno potrebbe essere compilato con l'accordo di tutta la Commissione; un ordine del giorno solenne.

F O R T U N A T I . Allora sospendiamo la seduta per cinque minuti e vediamo di redigere l'ordine del giorno.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Il senatore Parri prima mi ha fatto un'osservazione con molta benevolenza. Io vi pregherei di tenere conto della mia situazione: un ordine del giorno della Commissione, tutto quello che volete, va benissimo. È evidente però che il Governo, attraverso la mia troppo modesta persona, non può impegnarsi.

B R A C C E S I . Noto che non si fa cenno nel disegno di legge di chi nominerà il Consiglio d'amministrazione della nuova società per azioni, nè dei criteri della nomina stessa: a me pare che, in analogia a quanto fatto per altri enti a indirizzo particolare, data la particolare attività della nuova società per azioni si dovrebbero precisare anche tali modalità nel provvedimento legislativo.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* La legge relativa all'Ente di gestione già stabilisce tutto ciò, e non si dovrà quindi fare altro che riferirsi ad essa per ogni atto relativo alla nuova società.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1961).

La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.

La società menzionata nel precedente comma subentra di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini del conferimento di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, lo stabile del Quadraro in Roma, già ceduto al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, è trasferito in proprietà all'Istituto Nazionale Luce.

(*È approvato*).

Art. 3.

La proprietà delle partecipazioni azionarie della società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esse conferite, tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista.

L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attività connesse, as-

sumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 della presente legge;

dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649;

dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente articolo 4 verrà corrisposta all'Ente stesso per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 la somma annua di lire 100 milioni.

I relativi piani di utilizzazione saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati con decreti del Ministro delle partecipazioni statali.

Con i medesimi decreti l'Ente potrà essere autorizzato ad effettuare con Istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di una o più annualità del contributo di cui al comma precedente, ove ciò si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

B E R T O L I . Nell'articolo in esame è detto che ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente articolo verrà corrisposta all'Ente stesso la somma annua di lire 100 milioni per dieci anni. A me sembra che ciò sia in contrasto con le dichiarazioni fatte dal Ministro del bilancio quando discutemmo lo stato di previsione della spesa dei Ministeri finanziari. Allora, infatti, il ministro Pella fece una specie di promessa solenne in Parlamento, in relazione alla interpretazione governativa dell'articolo 81 della Costituzione, almeno allo stato attuale e fino a che essa non sarà stata definita in più maniera precisa. Egli disse, in sostanza, che gli impegni del Governo per spese di questo tipo, che in fondo sono spese differite, non potevano superare il periodo di cinque anni. Ora rilevo che nel disegno di legge in esame, e non soltanto in questo, ma anche in altri a noi trasmessi per il parere, tale promessa non è stata mantenuta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto

del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

(*È approvato*).

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1 ed al trasferimento di cui all'articolo 2 saranno soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze non è d'accordo sugli articoli 8 e 9 per la parte che riguarda gli oneri fiscali. Il Ministero cioè vuole sia adottato il trattamento normale.

P I O L A . Ma il disegno di legge è stato già concertato col ministro Trabucchi e difatti ne porta la firma.

P R E S I D E N T E . Che cosa chiede allora il Ministero delle finanze che si faccia in ordine ai due articoli citati?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero desidererebbe che fosse adottato il trattamento normale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il personale che, alla data della costituzione della società di cui all'articolo 1 della presente legge, è addetto all'Istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova società che è tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro.

I rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

(*È approvato*).

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione da parte dello Stato della somma di lire 400 milioni previsto dal precedente articolo 5 sarà fatto fronte mediante un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio 1960-61.

All'onere derivante dalla assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante un'aliquota delle maggio-

ri entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Comunico che i senatori Parri e Bertoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, in relazione al disegno di legge numero 1611, sottoposto alla sua approvazione e concernente l'attività e la disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, rappresenta al Governo la necessità che siano definiti gli scopi che sul piano educativo e culturale devono essere perseguiti dall'attività cinematografica gestita dallo Stato, il carattere da dare in particolare all'Istituto Luce e la forma di controllo su tali attività ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

B E R T O L I . Dichiaro di astenermi dalla votazione sul disegno di legge.

P A R R I . Anche noi ci asteniamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Istituzione di una aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine » (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Istituzione di un'aliquota speciale dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1246, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960, istituisce un'aliquota speciale della tassa sulle assicurazioni contro i danni derivanti dai guasti alle macchine.

La tassa è relativa ai contratti di copertura di rischi di danni materiali derivanti da guasti alle macchine ed impianti da imperizia, negligenza o dolo del personale addetto nella fase di montaggio e di impiego, ovvero da vizi occulti, ed è stata fino ad ora applicata, ai sensi della legge tributaria e sulle assicurazioni, (approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281) articolo 9 dell'allegato *A*, con l'aliquota proporzionale del 18 per cento sull'imponibile costituito dall'importo complessivo del premio comprensivo dell'eventuale soprapremio, della indennità, dei diritti di polizza e di ogni altro accessorio.

L'articolo 9 citato riferisce l'aliquota del 18 per cento, una delle più alte previste dal regio decreto, alle assicurazioni contro i danni dell'incendio ed a « qualunque altra assicurazione a premio fisso non contemplata » nello stesso o in altro articolo del provvedimento: questo a termini dell'articolo 16 n. IV della citata legge del 1923.

La parificazione dell'assicurazione danni da guasti alle macchine ed impianti all'assicurazione danni da incendio trova il suo fondamento giuridico nella estensione, disposta dal legislatore, del trattamento fiscale di questa a contratti di assicurazione aventi oggetto non contemplato tra i quali l'organo fiscale ha collocato anche i contratti di assicurazione danni da guasti alle macchine di cui sopra.

La prassi fiscale, giuridicamente ineccepibile, come si è ora riconosciuto, non ha peraltro il conforto di un fondamento economico-tecnico per consolidarsi nel quadro del dinamico evolversi delle combinazioni produttive d'impresa e dei connessi rischi.

Il peso crescente delle immobilizzazioni tecniche nella combinazione dei fattori pro-

duttivi, che i processi di automazione tenderanno ad accentuare, ha comportato la emergenza di un rischio, relativo ai danni da guasti alle macchine, che l'istituto della garanzia concessa dal venditore nella fase di installazione e del primo periodo d'impiego, la costituzione tempestiva di fondi di ammortamento e rinnovamento, nonchè di piccola e grande manutenzione, sono inadeguati a coprire.

Nel 1923, data di emanazione del provvedimento legislativo sulle tasse sulle assicurazioni, e negli anni successivi fino al 1945 questo rischio, nel nostro Paese, si è manifestato in dimensioni aderenti al processo di ridimensionamento del rapporto uomo-macchina nelle nostre industrie, ma non tali quantitativamente da renderlo economicamente oggetto di un negozio assicurativo, per l'altezza del rischio e del connesso premio.

In questo ultimo quindicennio le dimensioni crescenti del rischio, sul piano della gestione economica d'impresa ed in relazione all'acceleramento della evoluzione tecnologica del processo produttivo, hanno da un canto reso non sostenibile, nell'ambito aziendale, l'onere di una diretta copertura dello stesso, dall'altro hanno reso possibile l'intervento delle imprese assicurative che hanno assunto il rischio a condizioni consortilmente determinate e sostenibili, anche per il trasferimento parziale del rischio consentito dalla riassicurazione.

Si è venuta quindi « qualificando » la copertura assicurativa di un nuovo rischio nei confronti del quale si deve qualificare e specializzare il trattamento fiscale enucleando il nuovo contratto assicurativo dall'anonimato di cui al ricordato articolo 16 n. IV della legge del 1923. E la qualificazione del trattamento fiscale deve attuarsi con finalità produttivistiche, sul piano economico e sul piano fiscale.

Sul piano economico l'espansione della copertura assicurativa di un rischio di crescenti dimensioni, quale quello dei guasti alle macchine ed impianti, ha riflessi favorevoli sulla gestione dell'impresa, in quanto integra, sul piano economico e finanziario, la funzione dei fondi rischi relativi alle immobilizzazioni tecniche delle imprese industriali, consentendone, con sollievo del conto economico, il ridimensionamento.

Questo riflesso favorevole si farà sentire soprattutto nelle imprese in cui più alto è il coefficiente del capitale fisso (basti pensare alle imprese idro e termoelettriche).

Un'alta incidenza dell'onere fiscale potrebbe ostacolare la espansione di questo nuovo negozio assicurativo.

Sul piano fiscale, moderate aliquote non solo non contraggono il gettito, ma lo incrementano con la dilatazione della materia imponibile.

E questa materia imponibile è già in fase di incremento, come risulta da questi dati forniti dall'associazione nazionale per le imprese assicuratrici:

Premi acquisiti nel 1957, milioni 115;
Premi acquisiti nel 1958, milioni 116;
Premi acquisiti nel 1959, milioni 225.

L'enucleazione di nuovi contratti di assicurazione da quelli non nominati nell'articolo 16 n. IV della legge del 1923, con conseguente specializzazione del trattamento fiscale ed adozione di aliquote più basse, ha già precedenti legislativi, con l'inserimento nell'allegato *A* alla citata legge degli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies* per assicurazioni, rispettivamente, contro i danni industriali della produzione di films cinematografici (aliquote 3 e 9 per cento), a garanzia della solvibilità del debitore (aliquota 2 per cento), di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori di opera (aliquota 5 per cento).

L'adozione di un'aliquota del 6 per cento da applicarsi all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 16 n. 4 e dell'articolo 17 della legge del 1923 è da ritenersi equa e idonea al perseguimento delle finalità economiche e fiscali sopra chiarite.

Non consento peraltro sulla opportunità dell'esenzione prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, avente per oggetto la tassa, di cui all'articolo 19 della più volte richiamata legge del 1923, sulle quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicu-

razione contro i danni derivanti dai guasti alle macchine.

Detta tassa è applicata (articolo 10 dell'allegato *A* della citata legge) con l'aliquota dell'1 per cento in relazione a tutti i contratti di assicurazione diversi da quelli sui rischi marittimi, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge del registro.

L'adozione di un trattamento fiscale discriminato ed equo del nuovo contratto di assicurazione soddisfa le esigenze produttivistiche sul piano economico e fiscale, per cui non si giustifica la concessione a titolo eccezionale di una ulteriore agevolazione fiscale con la esenzione prevista dall'articolo 2.

La tassa sulla quietanza è applicabile nei confronti di tutti i contratti di assicurazione diversi da quelli sui rischi marittimi, per cui non possono invocarsi peculiarità dei singoli contratti che legittimino discriminazioni con la stessa validità di titolo e con lo stesso fondamento con cui è stata richiesta e si propone di disporre la specializzazione di imposta, agli effetti della tassa sulle assicurazioni.

A titolo di conclusione, richiamati i precedenti legislativi della materia oggetto del disegno di legge, nel quadro delle finalità produttivistiche che la legittimano, non posso che confermarmi favorevole all'istituzione di un'aliquota speciale (6 per cento) dell'imposta di assicurazione per i contratti contro i danni derivanti da guasti alle macchine.

Per le considerazioni sopra svolte, dovrei proporre di approvare il disegno di legge con la soppressione dell'articolo 2.

Vi è però da precisare una questione diciamo così procedurale. Già ho avuto occasione di far rilevare che, praticamente, il disegno di legge del deputato De' Cocci si doveva ritenere assorbito dal provvedimento governativo concernente la modifica delle aliquote dell'imposta di assicurazione (disegno di legge n. 1375), e la Commissione ha accettato tale proposizione senza obiezioni. Senonchè, dal punto di vista procedurale, poichè del disegno di legge n. 1375, approvato da noi nella seduta del 27 settembre scorso, e del disegno di legge ora in esame non è stata fatta una discussione congiunta, occorreva prendere in esame il disegno di legge n. 1246 e quindi adottare la decisione di non passare all'esame degli articoli, stante il fatto appunto che il disegno di legge stesso è oramai superato perchè assorbito da quello n. 1375. Faccio pertanto proposta in tal senso alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario » (1531)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Il vigente testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, contengono una disciplina complessa e differenziata della costituzione dei fondi patrimoniali degli Istituti esercenti il credito fondiario, specialmente per quanto concerne l'impiego di tali fondi. Infatti: 1) l'articolo 65 del citato testo unico prevede, per gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, la formazione e l'incremento di un fondo di riserva e di un fondo speciale di previdenza. Tali fondi devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato ed in cartelle fondiarie non emes-

se dallo stesso Istituto, mentre il fondo di previdenza può essere impiegato anche in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione; 2) l'articolo 67 del testo unico detta una disposizione analoga a quella di cui al punto precedente per gli Istituti aventi emissione di cartelle limitata ad un multiplo di capitale, di cui all'articolo 7 del testo unico medesimo; 3) nessuna disposizione è invece dettata dal testo unico per gli Istituti aventi limitata emissione di cartelle e di cui al secondo comma dell'articolo 1, ma la lacuna è colmata dal Regolamento di esecuzione, il cui articolo 67, primo comma, stabilisce che il fondo di riserva di tali Istituti deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; 4) infine l'articolo 83 del testo unico stabilisce per l'Istituto italiano di credito fondiario che il capitale di garanzia e il fondo di riserva debbano essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa o dai seguenti valori: *a*) buoni del tesoro; *b*) titoli del debito pubblico italiano od altri titoli garantiti dallo Stato; *c*) cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dalle leggi sul credito fondiario; *d*) proprie cartelle fondiarie; *e*) cartelle di credito agrario.

Ora, è evidente che le suddette norme non sono più aderenti alle esigenze degli Istituti in rapporto alla situazione economica attuale e provocano delle sperequazioni di trattamento che si risolvono nella difficoltà pratica di assicurare una conveniente distribuzione dei fondi di riserva fra le diverse forme di impiego, che offra margini sufficientemente ampi di sicurezza per i rischi che gli Istituti oggi assumono in quantità notevolmente accresciute rispetto al passato.

La ricordata legislazione non ha dato luogo, nel tempo, a molti rilievi od inconvenienti; ad un certo momento però alcuni Istituti hanno richiamato l'attenzione degli organi responsabili sul più favorevole trattamento usato per l'Istituto di credito fondiadio ed hanno richiesto norme comuni circa l'impiego dei fondi di riserva e di garanzia. Da questo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge in esame che a ciò provvedono, introducendo, fra l'altro, la possibilità di depositare i fondi di garanzia in questione in appositi conti correnti non solo presso l'Istituto di emissione ma anche presso gli altri Istituti che sono autorizzati al collocamento delle cartelle.

Con l'occasione è stato predisposto anche un articolo 2 che si rifà all'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario. Tale articolo 74 così recita: « Gli Istituti non possono acquistare immobili tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente. Gli immobili dei quali gli Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari per tutela dei loro diritti di credito debbono essere venduti nel termine di 10 anni dalla cessione od aggiudicazione ». Si propone esattamente l'aggiunta a tale testo del seguente comma: « Gli Istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio, che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente norma ».

Per maggiore chiarezza, ricordo che ogni anno la metà degli utili che gli istituti esercenti il credito fondiario conseguono devono passare a riserva. Con la nuova norma si autorizza ad investire annualmente in immobili tali somme. A questo punto, peraltro, devo fare presente che alcuni Istituti, ad esempio il Credito fondiario delle Tre Venezie, che non possiede nemmeno il fabbricato dove ha sede, hanno espresso il desiderio di vedere ampliate tali possibilità d'investimento per diverse annualità, così da poter compiere proficuamente le necessarie operazioni, soprattutto per la costruzione di sedi d'uffici.

P I O L A . Quanto intende spendere tale Istituto?

B R A C C E S I , *relatore*. Non lo so; penso, press'appoco, le riserve di 5 anni. Per-

tanto, traendo lo spunto da tale problema, il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame dovrebbe risultare così modificato:

« Gli Istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva. Fino a quando l'ammontare degli investimenti in beni immobili non raggiunga la metà dell'importo globale dei fondi di riserva, potrà essere autorizzato l'investimento in immobili dell'intera quota di utili dei bilanci che saranno approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Tutti gli Istituti vorranno servirsi di una simile possibilità.

B R A C C E S I , *relatore*. C'è sempre l'Organo di vigilanza il quale deve dare la sua autorizzazione, non è che ogni Istituto possa farlo arbitrariamente. D'altra parte occorre riconoscere che i fondi di riserva investiti unicamente in buoni del tesoro o titoli del debito pubblico oppure lasciati in conto corrente presso l'Istituto di emissione subiscono gli eventuali fenomeni di svalutazione con certa facilità.

P R E S I D E N T E . Ora la questione si amplia.

B R A C C E S I , *relatore*. Comunque a me sembra utile per gli Istituti di credito fondiario usufruire di queste nuove forme di investimento.

P R E S I D E N T E . Nessuno può dissentire sul fatto che gli Istituti di credito fondiario investano meglio i loro capitali e che fra gli investimenti quello in immobili sia il più vantaggioso, però qui si tratta di smantellare la prassi finora adottata. Per esempio noi non conosciamo il motivo per cui finora è stato consentito agli Istituti di credito fondiario di investire soltanto una quarta parte dei loro utili in immobili, e soprattutto perchè non tutti si siano valsi di tale possibilità.

B R A C C E S I , *relatore*. La norma evidentemente ha un presupposto cautelativo, e per quanto concerne il fatto che non tutti se ne siano serviti, la ragione è da ricercare nella misura modesta con la quale, annualmente, venivano a maturarsi gli utili stessi.

P R E S I D E N T E . Ma in cinque anni avrebbero potuto raggiungere una somma sufficiente. Mi sembra non sia il caso di emanare una legge proprio per questo.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge in esame è stato lugamente meditato, quindi è quanto di meglio poteva essere fatto.

B R A C C E S I , *relatore*. Io ho proposto l'emendamento di cui ho dato lettura: sarà la Commissione a decidere.

P R E S I D E N T E . Io credo che non sia opportuno approvarlo, perchè un tale atto potrebbe portare a varie conseguenze, prima fra tutte quella di incitare gli Istituti di credito fondiario a inserirsi in quella speculazione fondiaria che è una delle più gravi e dalla quale finora si sono per fortuna tenuti lontani appunto in virtù delle vigenti disposizioni di legge.

B R A C C E S I , *relatore*. Allora ritiro l'emendamento proposto e propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo in esame.

B E R T O L I . Desidero chiedere un chiarimento: esiste una diversità di possibilità di investimento di fondi di riserva per l'Istituto italiano di credito fondiario e per gli altri? A me sembra che tale differenza esista e che consista nel fatto che, mentre l'Istituto italiano di credito fondiario può investire i fondi in cartelle proprie, gli altri debbono investirli in cartelle altrui. Tale differenza aveva una ragione di essere. Ora essa viene abolita col disegno di legge in esame e mi sembra che sarebbe opportuno che il relatore precisasse i termini del problema.

B R A C C E S I , *relatore*. Quando fu varata la legge che fa parte dell'attuale testo unico gli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito fondiario disponevano di capitali modesti, anche di appena 10 milioni. Pertanto, per tale limitatezza era giusto che i fondi di garanzia fossero investiti in cartelle di altri istituti, altrimenti l'operazione poteva prestarsi a qualcosa di irregolare. Ora invece, tutti gli istituti di credito fondiario si sono ingranditi in maniera eccezionale e la norma prudenziale che una volta aveva motivo di sussistere ora non è più nè opportuna nè necessaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I fondi di riserva degli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:

mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle;

contanti in cassa;

titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

cartelle fondiarie di propria emissione;

cartelle di credito agrario;

conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il servizio di collocamento delle proprie cartelle.

Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, il disposto dell'articolo 83 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la metà degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma ».

(*È approvato*).

B E R T O L I . Personalmente sono contrario all'approvazione del disegno di legge e ritengo di non doverne sottolineare i motivi dato che essi sono stati chiaramente espressi dal Presidente, in particolare laddove ha apertamente fatto capire come si aprano le porte agli istituti di credito fondiario per una speculazione fondiaria, perchè si avranno investimenti in immobili che non saranno esclusivamente adibiti a sede. Per tali motivi mi oppongo all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio » (1628)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. L'ordinamento delle Guardie di finanza in questi ultimi anni, e specialmente dopo la legge 23 aprile 1959, n. 189, ha accentuato il carattere militare del Corpo; ne consegue l'opportunità di rivedere le norme che regolano l'uso, in servizio, dello abito civile dei suoi componenti e di abrogare quelle norme che appaiono meno consone a quel carattere. Questa è l'impostazione che

il Governo ha dato alla relazione che giustifica il disegno di legge in esame. Esso propone: 1) di sancire espressamente il principio generale che i militari della Guardia di finanza vestono in servizio l'uniforme; 2) di demandare al Ministro delle finanze di determinare i servizi per la cui esecuzione i militari possono rivestire l'abito civile; 3) di demandare ai comandi di Legione o enti equiparati l'autorizzazione ai militari dipendenti a vestire l'abito civile in quei casi in cui lo uso di tale abito sia ritenuto necessario per l'espletamento di particolari servizi.

Il vostro relatore ritiene di dover osservare che il Corpo della guardia di finanza è sorto per la repressione del contrabbando di frontiera, ma con lo sviluppo dell'attività economica del Paese e del correlativo sistema tributario, i suoi compiti si sono venuti allargando, talchè quelli più particolarmente tributari all'infuori del contrabbando assorbono oggi la maggior parte dell'attività del Corpo. Di qui l'opportunità dell'abito civile per lo svolgimento di alcuni servizi per i quali l'uomo in uniforme e perciò armato costituirebbe di fronte al pubblico un inutile e poco appropriato spiegamento di forze. Ne consegue che se è da approvarsi senza riserve il principio generale dell'uso della uniforme in servizio, è da auspicarsi che il Ministro, nell'esercizio della facoltà di determinare quali siano i servizi per la cui esecuzione i militari possono vestire l'abito civile, si ispiri a larghi criteri di opportunità ed eviti l'uso dell'apparato militare là dove la finanza ha il limitato compito di verificare l'osservanza delle leggi tributarie nel domicilio di pacifici operatori economici.

Vi sono poi dei casi in cui l'uso dell'abito civile è imposto da speciali circostanze che possono presentarsi all'improvviso, di cui sarebbe impossibile fare la casistica in una norma di legge. In ipotesi del genere il concedere ai comandi periferici la relativa facoltà di autorizzazione appare ben giustificato, ma la norma perderebbe la sua efficacia se tale facoltà dovesse darsi dal comandante di Legione e non invece dai comandanti di reparto. Se non si modificasse in tal senso la legge, in alcuni casi il servizio non sarebbe efficiente, come ad esempio se si presentasse la necessità di un pedinamento o di un appostamento.

Quanto sopra premesso, il vostro relatore, mentre vi invita ad approvare coll'articolo 2, che abroga vecchie e superate norme, il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame nel testo governativo, vi propone che il terzo comma dell'articolo 1 stesso sia modificato sostituendo le parole « il comandante di Legione o di Enti equiparati » con le altre « il comandante di reparto ».

F O R T U N A T I . Sulle esigenze del disegno di legge sono perfettamente d'accordo, giacchè ritengo che in realtà tali esigenze vadano al di là delle forme di pedinamento e di sorveglianza, perchè nell'ambito della Guardia di finanza sussistono servizi che sono oggi servizi tecnici. Mi ricordo che si è molto discusso di tali attività quando abbiamo esaminato, non ricordo bene se nella prima o nella seconda legislatura, il disegno di legge riguardante il riordinamento della Guardia di finanza.

Ciò premesso, devo rilevare che la dizione dell'articolo 1 è piuttosto incerta. Da un lato, infatti, ci si viene a dire che il compito prevalente delle guardie di finanza è di natura tecnica e dall'altro si afferma nel disegno di legge che in servizio le guardie di finanza vestono normalmente la uniforme e che il Ministro delle finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile. Secondo me nella legge non si deve precisare il principio che il militare deve vestire l'uniforme quando è in servizio, ma si deve stabilire quando egli può essere autorizzato a non vestire l'uniforme. Io propongo pertanto di sopprimere il primo comma dell'articolo 1 e di sopprimere nel secondo comma la parola « eccezionalmente »: noi siamo dei legislatori responsabili e sappiamo che è implicito che se non vi è una determinazione di vestire l'abito civile le guardie di finanza devono vestire l'uniforme; non c'è bisogno di sancire una norma che è già

in vigore e che deve essere già rispettata per sè stessa.

P I O L A , *relatore*. All'osservazione del senatore Fortunati, che contiene dei concetti che io ho in parte incluso nella mia brevissima relazione, si deve opporre quanto segue. Nel correre degli anni la Guardia di finanza ha gradualmente — nella vita pratica del giorno, nell'esercizio delle sue mansioni — dimostrato una tendenza eccessivamente civile la quale toglieva il mordente che è caratteristico della disciplina militare, con tutti i suoi vantaggi. Ed è perciò che con lo ordinamento che voi avete approvato nella legge del 1959 si è voluto porre un freno a tale tendenza e si è accentuato il carattere militare del Corpo. Questa accentuazione è, diciamo così, consacrata legislativamente nel nostro Paese ed è quindi bene che là dove si disciplina l'uso dell'abito civile ricorrendone, in certi casi, la necessità, non si dimentichi il principio generale che il Corpo della guardia di finanze e un Corpo a carattere militare e che perciò deve vestire l'uniforme. Riaffermarlo nell'articolo 1 del disegno di legge in esame costituisce un'affermazione di principio che potrebbe apparire superflua ma che è bene precisare: cioè che i militari della Guardia di finanza devono vestire la uniforme. Si pone così una remora all'abitudine che era invalsa di vestire l'abito civile anche là dove non era necessario farlo. Pertanto insisto nel mantenimento del primo comma dell'articolo 1, che è conforme all'indirizzo che il Parlamento ha dato con la legge del 1959.

Quanto al secondo comma dello stesso articolo 1, esso non è altro che il riconoscimento della necessità, in certi casi, di vestire l'abito civile, ma se noi vogliamo mantenere il carattere militare del Corpo, è bene che sia il Ministro a stabilire i servizi da espletare con l'abito civile, ma è anche bene che tutto ciò costituisca una eccezione. Nella relazione ho espresso il mio pensiero personale auspicando che, nell'esercizio della suddetta facoltà, il Ministro si ispiri a criteri di una certa larghezza, a seconda delle condizioni in cui il servizio deve essere espletato, ma è certo che anche per il Ministro si tratta di una facoltà di carattere eccezionale. Pertanto, ritengo che l'armonia del provvedimento nei riflessi del carattere che il Parlamento ha voluto dare al Corpo della guardia di finanza, accentuandone il carattere militare, non solo consenta ma imponga di mantenere il principio generale nel primo comma dell'articolo 1 e l'eccezionalità nel secondo comma, pur riconoscendo al Ministro di esercitare tale facoltà nei limiti di una certa larghezza; criterio di larghezza che, trova riaffermazione definitiva nell'ultimo comma con l'emendamento da me proposto e che mi auguro il Governo stesso accetterà.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che le osservazioni del senatore Piola siano state convincenti. È bene quindi affermare il principio che l'abito d'ordinanza della Guardia di finanza è l'uniforme militare, e che sussista una facoltà, abbastanza larga, di vestire l'abito civile.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I militari del Corpo della Guardia di finanza vestono in servizio normalmente la uniforme.

Il Ministro delle finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.

Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di Legione o di Enti equiparati può autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, può egli stesso vestire tale abito.

In ordine a tale articolo vi è un emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole « il co-

mandante di Legione o di Enti equiparati » con le altre « il comandante di reparto ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, e 97 del Regolamento di servizio per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze » (1632)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze ».

Dichiaro aperta la discussione generale

P I O L A , *relatore*. L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, nell'intendimento di adeguare i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità dello Stato, ha elevato di 60 volte i limiti stessi; per effetto di tale aumento il limite per la emissione di ciascuna apertura di credito a favore dei funzionari delegati non può superare, per alcune categorie di spese, la somma di lire 15 milioni. Questo limite si è dimostrato nella pratica troppo ristretto, specie all'inizio dell'anno finanziario, per cui i pagamenti di talune spese avvengono con notevoli ritardi e correlativi inconvenienti Il Ministero del tesoro, al quale quello delle finanze ha fatto presente quanto sopra, accogliendone la richiesta propone, col disegno di legge in esame, nuovi limiti per le aperture di credito seguenti:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

Inoltre, sempre allo stesso fine di accelerare il pagamento ai Comuni di alcuni contributi dello Stato, si propone di elevare a 1 miliardo il vigente limite di 500 milioni, per l'emissione delle aperture di credito necessarie per la devoluzione a favore dei Comuni delle quote del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse.

La Corte dei conti a sezioni riunite, interpellata, ha espresso parere favorevole alla proposta. Il vostro relatore, considerate le finalità del disegno di legge ed i vantaggi che ne derivano, vi propone di dare la vostra approvazione al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

È elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall'articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, numero 1102).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari